

Artt. 16, 28, 32, 104-ter L.F.  
D.L. 83/2015, conv. con modif. con L.  
132/2015

Silvia Zenati

# Requisiti per la nomina a curatore

Contrariamente alla versione originaria dell'art. 5, D.L. 83/2015, in sede di conversione viene introdotto il **divieto assoluto** a ricoprire l'incarico di **curatore fallimentare** per i soggetti che hanno concorso al **dissesto dell'impresa, senza limiti temporali**: in manie-

ra alquanto inspiegabile, non avendo alcuna ragione di essere la possibilità data a questi soggetti di ricoprire la carica di curatore - pubblico ufficiale di una impresa che loro stessi hanno contribuito a mandare in fallimento, il decreto aveva inizialmente allungato il periodo di inabilitazione all'assunzione della funzione di curatore, fissandolo nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

**Scompare**, nel testo definitivo pubblicato sul S.O. n. 50 alla G.U. n. 192 del 20 agosto scorso, la novità di più rilevante impatto a livello professionale, e cioè l'**introduzione** della previsione che il **curatore debba essere in possesso** di una **struttura organizzativa** e di **risorse adeguate** al fine di rispettare i tempi previsti dall'art. 104-ter L.f., e quindi la presentazione, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, del programma di liquidazione, cioè dell'atto di pianificazione ed indirizzo sulle modalità ed i tempi di realizzo dell'attivo fallimentare.

**Scompare** anche la **necessità** per il **Tribunale** di **for-nire specifica motivazione** nella **sentenza di fallimen-to** pronunciata *ex art. 16*: rimane, come unico vincolo alla nomina, l'obbligo di tenere conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, co. 5, L.f.

Giova ricordare che già la **riforma fallimentare del 2006** aveva stabilito che «*nel provvedimento di nomina il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore*», generando l'interrogativo se questa previsione avesse comportato l'introduzione di un ulteriore requisito, necessario sul piano sostanziale,

Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, nell'ottica di «*rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali*», ha introdotto rilevanti **modifiche** all'**art. 28 L.f.**, che **disciplina i requisiti** per la **nomina a curatore**. Il D.L. 83/2015 è stato convertito con modificazioni con la L. 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata sul S.O. n. 50 alla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015).

per il conferimento dell'incarico, ovvero costituisse una mera indicazione al fine di motivarne la scelta.

Il **decreto correttivo del 2007**, in un'ottica di semplificazione della procedura, aveva abrogato tale previsione, pur permanendo una lacuna normativa in ordine alla scarsa attenzione del legislatore al problema della scelta del curatore secondo criteri di professionalità specifica. Allo stato, quindi, il provvedimento di nomina può limitarsi alla semplice indicazione del nominativo del curatore, senza ulteriori specificazioni.

La norma dell'art. 28 sinora vigente prevede, infatti, la necessità di una motivazione solo per l'ipotesi di cui alla lett. c), co. 1, art. 28, e cioè quando chiamati a svolgere le funzioni di curatore siano «*coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento*».

Tirando le fila dei requisiti sostanziali del curatore fallimentare, lo stesso deve essere un professionista iscritto in albi, anche se esercente l'attività in associazione professionale, ovvero un ex amministratore di S.p.a., che si trovi in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto al fallito, e non abbia mai concorso in passato a cagionare il dissesto dell'impresa.

La sentenza di cui all'art. 16 L.f., nella parte relativa alla **nomina del curatore**, non dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina espresse dai creditori nel procedimento per la dichia-

razione di fallimento, essendo stato soppresso, nel testo pubblicato sul S.O. n. 50 alla G.U. n. 192 del 20 agosto scorso, l'inciso che consentiva ai creditori, in sede di istanza di fallimento, l'indicazione dei nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.f., da nominare quali curatori del declarando fallimento. Probabilmente il Legislatore si è reso conto del rischio che, una volta immessi nella funzione, questi curatori «segnalati» potessero non svolgere le loro funzioni di amministrazione del patrimonio fallimentare nell'esclusivo interesse della massa dei creditori: era evidente, infatti, che se lo stesso creditore segnalante fosse poi diventato anche membro del comitato dei creditori, l'intera procedura fallimentare sarebbe stata sostanzialmente rimessa alle decisioni di un singolo creditore.

**Non è chiaro il significato** dell'inciso, riferito alla nomina del curatore, il quale deve essere scelto «*tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, c. 5*»; appare invero incomprensibile come la sentenza che apre la procedura fallimentare possa tenere conto dei rapporti riepilogativi cui è onerato il curatore in corso di procedura, a meno che il riferimento non sia a precedenti rapporti riepilogativi, di precedenti procedure di cui lo stesso professionista sia stato curatore.

Per rafforzare l'intento pubblicistico, la nuova norma prevede l'istituzione del Registro nazionale, presso il Ministero della Giustizia, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali: il registro è pubblico e tenuto con modalità informatiche. Nello stesso registro vengono annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Il **programma di liquidazione**, ex art. 104-ter L.f., costituisce l'**atto più rilevante del curatore fallimentare**, in quanto nello stesso vengono delineate le modalità di liquidazione dell'attivo fallimentare alle quali lo stesso curatore, una volta ottenuta l'approvazione del comitato dei creditori, dovrà attenersi nello svolgimento della sua funzione. L'intervento del Legislatore del D.L. 83/2015 è volto a responsabi-

lizzare il curatore ad un rispetto rigoroso dei termini acceleratori ivi delineati, collegando il mancato rispetto degli stessi ad una giusta causa di revoca.

Con aggiunte al co. 1, art. 104-ter, viene infatti previsto che il programma di liquidazione debba essere **presentato entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario**, termine che comunque **non deve eccedere i 180 giorni dalla sentenza di fallimento**: il mancato rispetto di tale termine ultimo senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Quanto al **contenuto del programma**, viene aggiunta al co. 2 la lett. f), riguardante la previsione del termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo: risulta così all'interno del contenuto necessario e inderogabile del piano l'indicazione, estremamente responsabilizzante per il curatore, del termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che in ogni caso non può eccedere i due anni dall'apertura del fallimento.

È previsto che il curatore, in relazione a determinati cespiti dell'attivo, forniti di specifiche caratteristiche, e comunque solo limitatamente ad essi, possa indicare un termine per la liquidazione maggiore dei due anni, ma in tal caso il curatore sarà tenuto a motivare specificatamente sulle ragioni che giustificano tale maggior termine.

La previsione, di cui al co. 3, della facoltà del curatore di affidare ad altri professionisti alcune fase della liquidazione viene integrata con la precisazione che può trattarsi **anche di società specializzate**, sempre nel rispetto del disposto dell'art. 107 quanto alla modalità delle vendite. In chiusura, viene aggiunto all'art. 104-ter il co. 8, contenente la previsione che «*il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore*». Viene, infine, disposto che all'art. 64, L.f. venga aggiunta la previsione di **automatica acquisizione alla massa fallimentare dei beni ceduti a titolo gratuito nei due anni anteriori la dichiarazione di fallimento**, e ciò in base alla trascrizione della sentenza di fallimento: avverso la trascrizione ciascun interessato può proporre reclamo ex art. 36 L.f. ●